

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)230

Vol. 1966/0058

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 230 def.

Bruxelles, 22 giugno 1966

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1966

indirizzato agli Stati membri relativo alle misure legislative adottate dalla Repubblica di Germania in ordine a spese di consegna da escludere dal valore in dogana di talune merci importate in transito attraverso il territorio di un altro Stato membro

COM(66) 230 def.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1966

indirizzato agli Stati membri relativo alle misure legislative adottate dalla Repubblica di Germania in ordine a spese di consegna da escludere dal valore in dogana di talune merci importate in transito attraverso il territorio di un altro Stato membro

In data 19 settembre 1965 è entrato in vigore in Germania la sesta legge d'emendamento al codice doganale (Zollgesetz), segnatamente per quanto attiene alle spese di consegna da escludere dal valore in dogana di talune merci importate in transito attraverso un altro Stato membro.

L'articolo 1, paragrafo 1, della legge modifica la norma in base alla quale le spese di consegna fino alla frontiera tedesca relative alle merci importate sono incluse nel valore in dogana. La nuova regolamentazione si applica alle merci per le quali non viene più riscosso alcun dazio doganale interno all'importazione in Germania ovvero per le quali viene riscossa, nel quadro del commercio intracomunitario, soltanto una tassa di compensazione (Angleichungszoll) in forza di decisioni adottate a norma di talune clausole di salvaguardia. La nuova disposizione legislativa stabilisce che non sono più da includere nel valore in dogana delle merci suddette, le spese relative al trasporto in transito attraverso il territorio di un altro Stato membro.

.../...

Dalla relazione che accompagna il testo della nuova legge, risulta che la Germania intende, mediante questa iniziativa, impedire le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare dal fatto che le merci in questione, se importate da paesi terzi ed assoggettate ad un dazio esterno, verrebbero gravate da una incidenza tariffaria differente secondo che il relativo sdoganamento abbia luogo alla frontiera esterna delle Comunità ovvero nella Germania, dopo il transito attraverso il territorio di un altro Stato membro.

Ci si è chiesti se la presente regolamentazione sia compatibile con il Trattato di Roma.

A tal riguardo la Commissione esprime il seguente parere:

La Definizione di Bruxelles sul valore in dogana allegata alla relativa Convenzione del 1950 stabilisce che detto valore comprende le spese di consegna fino al "porto o luogo d'introduzione nel territorio del paese di importazione". Secondo la vigente legislazione doganale degli Stati membri, ed astrazione fatta dei casi contemplati dalla nuova regolamentazione tedesca, il porto o luogo d'introduzione delle merci si trova, di massima, alla frontiera nazionale. Tuttavia, per effetto dell'instaurazione dell'Unione doganale è intuitivo che le disposizioni nazionali in materia saranno sostituite da una regola comunitaria che dovrà tenere conto della soppressione delle frontiere doganali interne a favore di una unica frontiera doganale nei confronti dei paesi terzi. Il porto o luogo d'introduzione nella Comunità Economica Europea coinciderà pertanto con la frontiera esterna di quest'ultima. Ne consegue che il valore in dogana delle merci importate nella Comunità comprenderà le spese di consegna unicamente fino al porto o luogo d'introduzione suddetto.

Nel Trattato è riscontrabile una tendenza generale ad ammettere espressamente e, quindi, a stimolare l'acceleramento del ritmo di adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri. Così, per limitarsi al settore doganale, risulta dagli articoli 15 e 24 del Trattato che gli Stati membri possono seguire un ritmo più rapido per l'adempimento dei loro obblighi nelle materie contemplate dagli articoli 14 e 23 del Trattato.

.../...

L'articolo 24 del Trattato di Roma stabilisce, in particolare, che per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23. Dato che il valore in dogana costituisce uno degli elementi intrinseci della riscossione dei dazi suddetti, l'applicazione del medesimo principio in tale campo concorre all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune. Gli Stati membri hanno pertanto il diritto di realizzare anticipatamente la situazione che si presenterà al momento della completa attuazione dell'unione doganale, con riserva di conformarsi agli obblighi previsti dal Trattato durante il periodo transitorio. Come già per i dazi della tariffa doganale comune, sarebbe opportuno che essi rendessero note alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure che intendono adottare in materia.

D'altra parte, le disposizioni del Trattato di Roma relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare gli articoli 9 e 10, consentono agli importatori di uno Stato membro di pervenire ad un risultato analogo per quanto attiene alle merci in provenienza da paesi terzi non più soggette, in tale Stato membro, ad un dazio interno ma soltanto ad un dazio esterno. In effetti, gli importatori possono evitare che le spese relative al trasporto in transito attraverso il territorio di un altro Stato membro siano incluse nel valore in dogana delle merci in questione, facendo compiere le formalità d'importazione alla frontiera esterna della Comunità ed ivi pagando i dazi doganali esigibili. A seguito di tale operazione, le merci, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato, sono in libera pratica nello Stato membro nel quale sono state adempiute le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, purché le merci stesse non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. Le merci possono essere in seguito inoltrate liberamente verso la loro destinazione finale in qualsiasi altro Stato membro. La riduzione dell'incidenza dei dazi doganali che ne risulta costituisce una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'unione doganale.

.../...

Per quanto attiene a quest'ultima, si può rilevare che, a prescindere dalle differenze che possono continuare a sussistere per quanto concerne i dazi applicati dagli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, gli effetti dell'unione doganale sono fin da ora una realtà per taluni Stati membri e nei confronti di un certo numero di merci, in conseguenza della soppressione dei relativi dazi doganali intracomunitari.

Le considerazioni che precedono portano a concludere che il Trattato non vieta agli Stati membri di modificare le disposizioni nazionali al fine di promuovere l'instaurazione progressiva dell'unione doganale. Di conseguenza, nell'interesse dell'attuazione accelerata dell'unione doganale in tale campo, la Commissione non ha obiezioni a che misure analoghe a quelle già da qualche tempo in vigore in Germania siano prese in considerazione anche dagli altri Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 giugno 1966

Per la Commissione,

Il Presidente

(F.to) Walter Hallstein

TRADUZIONE

Estratto della sesta legge d'emendamento al codice doganale tedesco (Zollgesetz).

1. All'articolo 32 (del codice doganale)

a) vengono inseriti, dopo il paragrafo 4, i nuovi paragrafi 5 e 6:

"(5) Se talune merci che, quando sono importate da uno Stato membro della Comunità Europea dell'Energia Atomica, della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o della Comunità Economica Europea non sono soggette a dazio doganale intracomunitario o sono soggette soltanto ad una tassa di compensazione (1), sono importate da paesi terzi tramite uno Stato membro delle Comunità, non sono incluse nel valore in dogana all'atto della riscossione del dazio doganale esterno, in deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, le spese di consegna delle merci relative al percorso nel territorio delle Comunità; ^{se} successivamente all'introduzione nel territorio della Comunità, le merci sono ulteriormente trasportate attraverso il territorio di un paese terzo, la norma precedente si applica anche alle spese relative al percorso in questo paese. Il primo periodo non si applica nel caso di inoltro per via postale.

(6) Se il trasporto di una merce mediante lo stesso modo di trasporto dà luogo sia a noli da includere nel valore in dogana, che a i noli non computabili nel valore in dogana, i noli stessi sono ripartiti in proporzione delle rispettive distanze. Tale norma non si applica quando sia stato dimostrato all'ufficio doganale che i noli sarebbero risultati, in virtù di una tariffa generale obbligatoria, per il trasporto delle merci sul percorso per il quale le spese di trasporto devono essere incluse nel valore in dogana".

(1) "Angleichungszoll" riscosso in virtù delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, articolo 115, paragrafi 1 e 2, articolo 226, paragrafo 2, e articolo 235 del Trattato di Roma (ved. paragrafo 21 n. 4 del "Zollgesetz").